



CITTÀ DI SALA CONSILINA

**PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA**

Ordinanza n.35

ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – ECOLOGIA

PEMESSO che la ditta SO.I.GE.A s.r.l. ha comunicato che a far data dal 05.12.2016 intende dar corso, per conto di Enel Distribuzione, ad un intervento di ripristino/rifacimento del manto stradale lungo la via Cappuccini Sottano, deterioratosi a seguito dell'esecuzione di lavori eseguiti proprio da Enel distribuzione;
VISTA la nota a firma del responsabile della ditta richiedente, acclarata al protocollo generale col n. 22072 del 02.12.2016, con la quale, per l'appunto, viene avanzata esplicita richiesta di chiusura al traffico veicolare della via succitata onde poter eseguire i lavori in regime di sicurezza per la circolazione stradale;
CONSIDERATE la natura delle opere da eseguirsi e le modalità d'esecuzione delle stesse;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito alla richiesta di chiusura della via comunale Cappuccino Sottano;
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.S.;
VISTI gli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento e sistemazione del piano stradale della via Cappuccini Sottano, a decorrere dal giorno 05.12.2016 fino ad ultimazione dei lavori, si autorizza la ditta SO.I.GE.A s.r.l. ad attivare lungo la via comunale citata le seguenti prescrizioni: divieto di transito; divieto di sosta veicolare con rimozione forzata a mente dell'art. 159 co.1 lett. a) del Cd.S.

Per agevolare i residenti, è in facoltà/dovere della ditta incaricata dei lavori garantire, al di fuori dell'orario di svolgimento dei lavori e qualora le condizioni tecniche di esecuzione dei lavori lo consentano, un corridoio di transito per l'accesso veicolare dei residenti alle singole abitazioni. Ai soggetti giuridici responsabili dell'area di cantiere stradale è fatto obbligo di delimitare e proteggere apposito corridoio di transito pedonale per consentire la mobilità pedonale ed il libero accesso alle proprietà private esistenti nella strada interdetta alla circolazione. Alla ditta esecutrice dei lavori è fatto altresì obbligo di procedere all'installazione di tutta la segnaletica stradale necessaria alla delimitazione e messa in sicurezza del cantiere stradale,

DISPONE

che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente alla ditta esecutrice dei lavori, che rimane responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati. Il presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni. Gli operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'attivazione della segnaletica stradale o dalla sua pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, può essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Sala Consilina, 02 Dicembre 2016

**Il Responsabile del Settore
Ten. Gian Mauro Baratta**